



cod. fiscale e P.IVA 00459830188

COMUNE DI REDA VALLE

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27050

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 23.04.2024

TITOLO I

Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia rurale per il Comune di Redavalle con particolare riferimento alle regole di gestione del territorio agrario *esterno alla perimetrazione urbana (o altra dizione in base al PGT)*.

Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere *una sensibilità ai problemi del territorio*, civile, diffusa in tutti gli ambiti rurali, *volta alla tutela dell'ambiente, delle persone e delle attività agricole*.

Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli Ufficiali ed Agenti Polizia Locale nonché dagli appartenenti alle Associazioni di volontariato per la tutela ambientale, riconosciute dal Ministero competente e convenzionate con il Comune, previa nomina del Sindaco. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli altri Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 4. Ordinanze

Il Sindaco o i Funzionari comunali incaricati possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/00, dal D. Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione. Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II

Fabbricati e cortili.

Articolo 5. Fabbricati rurali.

Per "casa rurale" s' intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio - insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda - nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale *d'igiene e del Piano di Governo del Territorio*.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Articolo 6. Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.

Sono altresì soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplodenti o infiammabili per uso agricolo.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla GU, n° 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7. Scolo e stillicidio delle acque

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc.

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

Articolo 8. Stalle, concimaie depositi di foraggio e insilati

Si considerano attività zootecniche quelle che si sviluppano in strutture che superano le dotazioni minime di capi o di dimensioni secondo quanto previsto dai dispositivi emanati dalle ATS competenti.

I ricoveri destinati ad attività zootecniche, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere costruiti in modo da rispettare quanto previsto dal D.M del 7 aprile 2006 e dal D.Lgs. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.

Le stalle adibite ad attività zootecniche, devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli per condurre i fluidi di risulta in vasche di stoccaggio.

Tutti i ricoveri per il bestiame oggetto di attività zootecniche, devono essere provvisti di concimaie o letamai, dotati di idoneo cordolo perimetrale e tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, come pure di vasche di stoccaggio per i liquami, proporzionate alla dimensione dell'allevamento e costruite con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, le concimaie o i letamai ed in genere i depositi di rifiuti autorizzati, devono essere collocati lontani almeno 30 m da corsi d'acqua, almeno 200 metri dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 100 m e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà accertarsi periodicamente di capienza e tenuta delle strutture e dell'assenza di perdite.

Le botole d'ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali o persone.

Occorrendo raccogliere il letame temporaneamente fuori dalla concimaia prima della distribuzione in campo, i mucchi sul nudo terreno potranno essere autorizzati in aperta campagna per quantità stoccate pari a quelle che dovranno essere distribuite in quel terreno, a distanza di almeno 30 m dai corsi d'acqua e

comunque non devono dar luogo, per la loro posizione, a infiltrazioni inquinanti l'acqua superficiale o del sottosuolo.

I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 e successive modifiche.

È fatto divieto di utilizzare nelle aziende agricole pneumatici usurati ed altri rifiuti simili per la chiusura dei silos di mais ed altri insilati.

Restano ferme le disposizioni nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia anche in riferimento al minimo della numerosità dei capi da superare per considerare l'allevamento da assoggettare alle norme previste nel presente regolamento (... se non diversamente normato, detto limite potrebbe essere identificato in 2 o 4 animali di grande taglia – cavalli, bovini ecc).

Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami e residui azotati

Si definisce liquame zootecnico in particolare l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni; si definiscono, invece, effluenti di allevamento palabili (letame) le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposta in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Restano ferme le disposizioni nazionali a partire dal D.M. del 7 aprile 2006 e successive modifiche, regionali e provinciali in vigore al riguardo dei liquami.

I liquami zootecnici ed il letame, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche e nei luoghi di stoccaggio il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

E' proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura in particolare da foraggio, con liquami o acque luride di qualsiasi provenienza.

L'utilizzazione agronomica di: letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati e degli effluenti di allevamento, utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE, è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali anche in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, al D.M. del 19 aprile 1999, al D.M. del 7 aprile 2006 ed alla D.g.r. 14 settembre 2011 - n. IX/2208 e loro eventuali successive modifiche, che stabiliscono anche le quantità ed i tempi del loro utilizzo.

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari, deve comunque avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori, è comunque vietata la distribuzione di liquami ad una distanza inferiore di 5 m da infrastrutture stradali ed abitazioni ed è obbligatorio, entro 100 m dalle abitazioni l'immediato interrimento degli stessi.

Articolo 10. Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno,.

I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocumento al vicinato.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia in presenza del proprietario.

Articolo 11. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti ed essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

TITOLO III

Strade interpoderali e vicinali.

Articolo 12. Definizione e tracciato di strade interpoderali e vicinali

Per strada interpoderale s'intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici asserviti alla viabilità ordinaria.

Per strada vicinale s'intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6 lettera d) del Codice della Strada.

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade interpoderali senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero subire dei danni.

Articolo 13. Transito sulle strade interpoderali e vicinali

Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.

Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

È in ogni caso consentito il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.

Analogo divieto e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

Articolo 14. Manutenzione delle strade ed Obblighi dei frontisti

Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali e per stabilire ponticelli e cavalcafossi (fissi o temporanei) per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade di qualsiasi

tipo, scarpate, piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato formare opere, depositi od ingombri sul suolo di strade interpoderali e vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade interpoderali o vicinali non di pubblica utilità, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, segnalata da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, viene esperita da appositi consorzi costituiti all'uopo e/o concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative Le strade vicinali non di pubblica utilità ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:

- Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
- Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
- Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Fuori dai centri abitati, per le strade provinciali (o per altre categorie di strade a discrezione del Comune) all'interno delle curve si deve assicurare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione , di piantagione, di deposito; all'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo (nuovo codice della strada art. 17 c. 1 e 2- con applicazione dell'art. 26 c. 8 e art. 27 del relativo regolamento di esecuzione)

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

TITOLO IV

Fossi e manufatti per le acque

Articolo 15. Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti.

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

Articolo 16. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile.

Articolo 17. Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

Le acque derivanti da drenaggi o da scoline superficiali vanno recapitate nel reticolo idraulico esistente, e qualora dette opere debbano attraversare l'altrui proprietà, occorre acquisire il preventivo consenso dei proprietari.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.

Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo, qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

I fossi e le scoline stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Articolo 18. Spurgo, efficienza e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere l'efficienza dei fossi e delle scoline, e che gli stessi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Agli stessi proprietari è fatto obbligo di mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

In caso di trascuratezza e inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 19. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolato le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale al di sotto dei 4,5 metri di altezza, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 20. Irrigazione, canali ed opere consortili

Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso e/o i dispositivi legislativi nazionali, provinciali e regionali vigenti al riguardo.

Senza la preventiva autorizzazione non è comunque consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi.

Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia ed altri). I pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura

Gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni.

Articolo 21. Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto (o materiale inerte) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

In ogni caso, sono fatte salve le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Comunale o Piano di Governo del Territorio, relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore.

TITOLO V

Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 22. Passaggio pedonale sui fondi privati

È vietato l'ingresso nei fondi altrui eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo si tratti di seguire animali domestici sfuggiti al proprietario o sciame d'api. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano le sanzioni a norma dell'art. 637 del C.P.

Articolo 23. Passaggio con mezzi.

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Articolo 24. Passaggio su fondi comunali.

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 22 e 23.

E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune senza apposita autorizzazione.

E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del servizio comunale competente.

Articolo 25. Sentieri panoramici

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversano fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'aveente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (ele relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Articolo 26. Sciame d'api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Articolo 27. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

La raccolta di funghi e tartufi sui fondi altrui è regolata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 28. Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

TITOLO VI

Pascolo, Caccia e Pesca.

Articolo 29. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente, ed agli altri enti competenti come previsto dalla L.R. 33/2009 e successive modifiche.

Articolo 30. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 31. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Articolo 32. Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Articolo 33. Attraversamento di centro abitato

L'attraversamento del centro abitato dovrà essere autorizzato dal competente Ufficio comunale. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. E' vietato l'abbandono di carcasse di animali morti. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

TITOLO VII

Attività agricole

Articolo 34. Principi generali.

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Articolo 35. Allevamenti

Per gli allevamenti di animali industriali occorre far riferimento anche alle disposizioni del Piano regolatore o di Governo del territorio in vigore, al regolamento locale di igiene ed alla normativa comunitaria e nazionale

vigente in proposito, oltre a quanto previsto all'Articolo 8 del presente regolamento.

Per quanto riguarda gli allevamenti di animali da compagnia, questi debbono rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 2/2008.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e ml. 1,00 dal confine di proprietà: l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

Articolo 36. Lavorazioni e sistemazioni dei terreni agricoli

La preparazione dei terreni alle coltivazioni agricole dovrà presentare adeguate reti di drenaggio per facilitare l'allontanamento delle acque in eccesso nel terreno. I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito, così come definite dal Comune, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trovi lungo la strada.

Per i vigneti e gli altri coltivi, si stabilisce che la capezzagna sia di almeno 3 metri. Le capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Coloro che debbano provvedere all'impianto di nuovi vigneti, o al reimpianto degli esistenti su appezzamenti situati lungo strade statali, provinciali, comunali o, comunque, di pubblico transito, devono rispettare la distanza minima di 3 metri tra il fondo coltivato ed il ciglio stradale.

Anche a prescindere da operazioni di reimpianto, coloro che coltivano vigneti a distanza inferiore ai suddetti limiti, devono arretrare la coltivazione entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in modo da rispettare tale limite.

E' considerata normale pratica agricola lo sbancamento di parti di terreno agrario inferiori a 1,00 ha e a movimenti in volume non superiori a 2000 mc., purché la profondità di sterro non ecceda la misura di 0,40 m.

Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie o altre modificazioni dei fondi se non autorizzate dalle vigenti leggi in materia di attività estrattive e movimenti di terra.

Articolo 37. Erosione superficiale delle acque

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare di quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, poiché situati in pendenza, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e ad effettuarne la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantire il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

E' fatto comunque divieto di effettuare lavorazioni superficiali dei terreni vitati nel periodo intercorrente dal primo maggio al 31 ottobre, con la possibilità di applicare diserbo, pacciamatura o lavorazione superficiale nel sottofilare (per una larghezza max di 0,70 m), o per i vigneti giovani (fino a 3 anni di età), per i quali dovranno essere adottati particolareggiati accorgimenti per evitarne o limitarne l'erosione superficiale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai terreni soprastanti e, comunque, confinanti con le strade pubbliche e di pubblico transito, al fine di evitare danni e contrattempi per la collettività.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).

TITOLO VIII

Malattie e difesa delle piante coltivate.

Articolo 38. Difesa contro le malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

Articolo 39. Informativa per trattamenti in corso

I proprietari ed i conduttori di terreni che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze tossiche debbono segnalare adeguatamente l'area oggetto dell'intervento, informando i terzi dei rischi connessi, almeno 24 ore prima del trattamento.

Articolo 40. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno 15 metri dal limite dei confini delle proprietà limitrofe e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvedessero i proprietari, la stessa potrà essere eseguita a cura del comune, che poi potrà farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi.

E' fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (*oidio*, *peronospora*, *flavescenza dorata*, ecc.) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado, o non volesse provvedere, il comune potrà far eseguire l'estirpo a spese del proprietario.

Per quanto concerne i diritti di nuovo impianto, si rimanda ai contenuti della delibera G.R. 06.04.2004, n. VII/17020 ed alle eventuali successive modificazioni.

TITOLO IX

Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 41. Obbligo di denuncia

I proprietari, gli allevatori o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria 8.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 5.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Articolo 42. Malattie contagiose

Nel casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 43. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Articolo 44. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

TITOLO X

Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 45. Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione.-

Il taglio va effettuato, nelle zone collinari fino a 600 mt., dal 15 ottobre al 31 marzo e deve essere eseguito in modo da risultare inclinato ed il più vicino possibile al colletto.

Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Articolo 46. Prevenzione incendi

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

In qualsiasi caso i fuochi, a mente dell'art.59 del TULPS, dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti, stoppie con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa
- Il fuoco potrà essere acceso dall'alba al tramonto e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.

TITOLO XI

Controlli e sanzioni.

Articolo 47. Violazioni e loro accertamento

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, sono sanzionate come indicato nell' Allegato "A" del presente Regolamento.

Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell' articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Articolo 48. Autorità competente a ricevere il rapporto

Il Sindaco o suo delegato, è l' autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24.11.1081, n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell' art. 18 e ad irrogare la sanzione.

Articolo 49. Sanzioni accessorie

Oltre all' applicazione della sanzione amministrativa, è prevista la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell' esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nell' allegato "A", assegnando al trasgressore un ragionevole termine perentorio per adempiere.

La sanzione accessoria è comminata con l' ordinanza di cui all' articolo 18 della legge 24.11.1081, n. 689.

In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all' esecuzione d' ufficio con spese a carico del trasgressore.

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 50. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento dell' intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Con l' entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del Regolamento stesso.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altra norma vigente in materia.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Come previsto dall’art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ovvero il diverso importo eventualmente stabilito con Delibera della Giunta Comunale.

- SAA

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell’esecuzione di interventi di ripristino.

Art.	SANZIONE ACCESSORIA
13	SAA
14	SAA
16	SAA
17	SAA
18	SAA
24	SAA
33	SAA
36	SAA
37	SAA
40	SAA